

Federazione Russa
Codice della famiglia della Federazione Russa¹

Approvato dal
Consiglio Federale²
il 8 dicembre 1995

(Redatto sulla base delle Leggi Federali N. 140, 15 novembre 1997;
N. 94, 27 giugno 1998; N. 32, 2 gennaio 2000; N. 122, 22 agosto 2004; N. 185, 28 dicembre 2004)

Titolo IV. Forme di educazione dei minori privi della cura dei genitori.

Capo 18. Individuazione e collocamento dei minori privi della cura dei genitori.

Articolo 121. Protezione dei diritti e degli interessi dei minori privi della cura dei genitori.

1. In caso di decesso dei genitori, di loro decadenza dalla potestà genitoriale, di limitazioni alla loro potestà genitoriale, nel caso in cui i genitori siano riconosciuti incapaci, siano malati, siano assenti per un prolungato periodo di tempo, nei casi in cui essi non provvedano all'educazione dei figli o alla protezione dei diritti e degli interessi di questi ultimi, ivi compreso il loro rifiuto di riprendere con sé i figli da istituti educativi, istituti sanitari, istituti di protezione sociale e da altri istituti analoghi, così come in ogni altro caso di mancanza di cure da parte dei genitori, la protezione dei diritti e degli interessi dei minori è rimessa agli organi di tutela e curatela.

Gli organi di tutela e curatela individuano i minori privi della cura dei genitori, provvedono alla loro registrazione e, tenendo in considerazione le circostanze concrete della perdita delle cure genitoriali, provvedono al collocamento dei minori privi della cura dei genitori (articolo 123 del presente Codice) ed effettuano altresì i debiti controlli sulle condizioni del loro mantenimento, della loro educazione e istruzione.

Nell'individuazione e nel collocamento dei minori privi della cura dei genitori non è ammesso l'intervento di persone fisiche o giuridiche diverse dagli organi di tutela e curatela.

2. Gli organi di tutela e curatela sono organi degli enti territoriali.

L'organizzazione e l'attività degli organi degli enti territoriali in merito all'attuazione delle misure di protezione dei minori privi della cura dei genitori sono gestite dai suddetti organi sulla base degli ordinamenti municipali, in conformità con le leggi dei soggetti della Federazione Russa³, con il presente Codice, con il Codice Civile della Federazione Russa.

¹ Traduzione di E. Focardi.

² Il Consiglio Federale (*Sovet Federacii*), composto da due rappresentanti per ciascuna delle 89 unità territoriali che compongono la Federazione Russa, ha compiti di mera partecipazione nel processo di produzione delle leggi. Per una sintetica presentazione dell'organizzazione istituzionale della Federazione Russa, cfr. [Long, Report.](#)

³ Nel testo originale *sub''ekt*, letteralmente *soggetto*. Tale termine si riferisce qui alle unità territoriali di cui è composta la Federazione Russa. Per una sintetica presentazione dell'organizzazione amministrativa della Federazione Russa, cfr. [Long, Report.](#)

Articolo 122. Segnalazione e registrazione dei minori privi della cura dei genitori

1. I funzionari pubblici (di istituti prescolastici, di istituti di istruzione generale, di istituti di assistenza sanitaria e di altre strutture istituzionali) e qualsiasi altro cittadino disponga di informazioni⁴ relative ai minori di cui al comma 1 dell'articolo 121 del presente Codice hanno l'obbligo di riferirle all'organo di tutela e curatela del luogo ove il minore risiede.

L'organo di tutela e curatela, entro tre giorni dal ricevimento di queste informazioni, ha l'obbligo di condurre indagini sulle condizioni di vita del minore e, nel caso in cui accerti l'effettiva mancanza di cura da parte dei genitori o dei parenti, di farsi carico della protezione dei diritti e degli interessi del minore fino quando non siano prese decisioni in merito al suo collocamento.

2. I dirigenti degli istituti educativi, sanitari, di protezione sociale e di istituti analoghi, in cui si trovino minori privi della cura dei genitori, entro sette giorni da quando sia stato loro comunicato che il minore può essere collocato in una famiglia⁵, hanno l'obbligo di riferirlo all'organo di tutela e curatela del luogo ove ha sede l'istituto stesso.

3. Gli organi di tutela e curatela provvedono, entro trenta giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, al collocamento del minore (articolo 123 del presente Codice) e, nel caso di impossibilità di inserire il minore in una famiglia, comunicano, entro il termine sopra indicato, le informazioni relative al minore all'organo esecutivo del competente soggetto della Federazione Russa.

Ricevute le informazioni relative al minore, l'organo esecutivo del competente soggetto della Federazione Russa provvede, entro trenta giorni, al suo inserimento in una famiglia di cittadini residenti nel territorio di competenza di questo soggetto della Federazione Russa e, qualora non sia possibile, riferisce le informazioni di cui sopra all'organo esecutivo federale designato dal Governo della Federazione Russa, al fine di registrarlo nella banca-dati federale dei minori rimasti privi della cura dei genitori e al fine di collaborare a un adeguato inserimento del minore in una famiglia di cittadini della Federazione Russa stabilmente residente sul territorio della Federazione Russa.

Le banche dati regionali dei minori privi della cura dei genitori e la banca dati federale dei minori privi della cura dei genitori costituiscono insieme la banca dati nazionale dei minori privi della cura dei genitori.

La registrazione nella banca-dati nazionale dei minori privi della cura dei genitori e l'utilizzazione della medesima sono regolamentate dalla legislazione federale.

⁴ Letteralmente "dell'informazione".

⁵ Si è tradotta con "collocare il minore in una famiglia" l'espressione "peredat' na vospitaniju v sem'ju" che letteralmente significherebbe "dare il minore a una famiglia perché lo educi". Questa espressione indica in modo generico l'affidamento di un minore a una famiglia diversa da quella di origine.

(c. 3 Legge Federale N. 185, 28 dicembre 2004)

4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, di trasmissione di notizie manifestamente inattendibili e di altre azioni volte ad impedire l'inserimento del minore in una famiglia, i dirigenti degli istituti e i funzionari degli enti pubblici menzionati al comma 2 e 3 del presente articolo sono tenuti a risponderne secondo quanto stabilito dalla legge.

(Legge Federale N. 94, 27 giugno 1998)

Articolo 123. Collocamento dei minori privi della cura dei genitori.

1. I minori privi della cura dei genitori possono essere collocati in una famiglia (in adozione, sotto tutela e curatela, in affidamento) e, qualora ciò non sia possibile, possono essere collocati in istituti per orfani o per minori privi della cura dei genitori di qualsiasi tipo (istituti educativi, e fra questi case per minori di tipo familiare, istituti sanitari, istituti di protezione sociale e istituti analoghi).

(Legge Federale N. 32, 2 gennaio 2000)

Le leggi dei soggetti della Federazione Russa possono prevedere forme alternative di collocamento dei minori privi della cura dei genitori.

Per un idoneo collocamento del minore, devono essere tenute in considerazione l'appartenenza etnica, la religione e la cultura, la lingua madre, le garanzie per un'educazione e un'istruzione adeguate.

2. Sino al collocamento del minore privo della cura dei genitori in famiglia o in uno degli istituti menzionati al comma 1 del presente articolo, i doveri di tutore gravano temporaneamente sull'organo di tutela e curatela.

Capo 19. Adozione dei minori

Articolo 124. I minori di cui è ammessa l'adozione.

1. L'adozione è la forma prioritaria di collocamento dei minori privi della cura dei genitori.

(c. 1 introdotto con la Legge Federale N. 94, 27 giugno 1998)

2. E' ammessa l'adozione di coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, solo se nel loro interesse e solo in seguito all'attenta valutazione dei requisiti di cui al paragrafo terzo del comma 1 dell'articolo 123 del presente Codice, e inoltre in seguito alla valutazione delle garanzie di un completo sviluppo fisico, psichico, intellettuale e morale per i minori.

(Legge Federale N. 94, 27 giugno 1998)

3. L'adozione di fratelli e sorelle da parte di persone diverse non è ammessa, a eccezione dei casi in cui sia nell'interesse dei minori.

4. L'adozione dei minori da parte di cittadini stranieri o di apolidi è ammessa esclusivamente qualora non sia possibile l'inserimento dei minori in una famiglia di cittadini della Federazione Russa che abbiano residenza stabile sul territorio della Federazione Russa o l'adozione da parte dei parenti stessi del minore indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal loro luogo di residenza.

I minori possono essere dati in adozione a cittadini della Federazione Russa che vivono stabilmente oltre i confini del territorio della Federazione Russa, a cittadini stranieri o ad apolidi che non hanno vincoli di parentela con il minore, dopo sei mesi dalla registrazione delle informazioni relative ai minori nella banca-dati federale dei minori privi della cura dei genitori, in conformità con il comma 3 dell'articolo 122 del presente Codice.

(Legge Federale N. 94, 27 giugno 1998; N. 185, 28 dicembre 2004)

Articolo 125. Norme per l'adozione.

1. Il tribunale pronuncia sentenza di adozione su domanda degli individui (dell'individuo) che intendono adottare il minore. L'esame della causa per la pronuncia dell'adozione è effettuato dal tribunale con un procedimento speciale⁶, secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.

I documenti per la concessione dell'adozione del minore sono esaminati dal tribunale con la partecipazione obbligatoria degli adottanti stessi, degli organi di tutela e curatela, e anche del Pubblico Ministero.

(Legge Federale N. 94, 27 giugno 1998)

2. Per la pronuncia dell'adozione è necessario il parere dell'organo di tutela e curatela sull'opportunità dell'adozione e sulla sua conformità agli interessi del minore da adottare con la presentazione di testimonianze sull'effettivo rapporto personale tra l'adottante (gli adottanti) e l'adottando.

Il regolamento per il collocamento dei minori in adozione e l'effettuazione dei controlli sulle condizioni di vita e di educazione del minore nella famiglia adottiva all'interno della Federazione Russa è stabilito dal Governo della Federazione Russa.

(c. 2 introdotto con la Legge Federale N 94, 27 giugno 1998)

3. I diritti e i doveri dell'adottante e dell'adottando (articolo 137 del presente Codice) sorgono dal giorno in cui la decisione del tribunale relativa all'adozione diventa definitiva.

(Legge Federale N 94, 27 giugno 1998)

Il tribunale ha l'obbligo, entro tre giorni dal momento in cui la decisione del tribunale sull'adozione del minore diventa definitiva, di trasmettere un estratto della decisione da esso stesso emanata all'ufficio dello stato civile⁷ del luogo in cui la decisione è stata pronunciata.

⁶ Letteralmente "con una procedura di procedimento speciale".

Articolo 126. Registrazione dei minori adottabili e di coloro che intendono adottare.

1. La registrazione dei minori adottabili avviene in base a quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 122 del presente Codice.

2. La registrazione di coloro che intendono adottare avviene in base a quanto stabilito dagli organi esecutivi dei soggetti della Federazione Russa.

La registrazione dei cittadini stranieri e degli apolidi che intendono adottare minori cittadini della Federazione Russa è rimessa agli organi del potere esecutivo dei soggetti della Federazione Russa o all'organo del potere esecutivo federale (comma 3 articolo 122 del presente Codice).

Articolo 126.1 Divieto di qualsiasi attività di intermediazione nell'adozione dei minori.

(Introdotta con la Legge Federale N. 94, 27 giugno 1998)

1. E' vietata ogni attività di intermediazione nell'adozione dei minori, quindi non è ammesso alcun intervento di terzi nella scelta e nel collocamento in adozione di minori in nome o nell'interesse delle persone che intendono adottare un minore.

2. Non rientra fra le attività di intermediazione nell'adozione di minori l'attività svolta dagli organi di tutela e curatela e dagli organi del potere esecutivo che adempiono agli obblighi loro attribuiti in merito all'individuazione e al collocamento dei minori privi della cura dei genitori, né l'attività di enti od organizzazioni che agiscono con pieni poteri nell'ambito delle adozioni in nome di governi stranieri e svolgono la loro attività entro i limiti territoriali della Federazione Russa in forza di un accordo internazionale sottoscritto dalla Federazione Russa o sulla base del principio di reciprocità. Agli enti e alle organizzazioni di cui al presente comma non è consentito perseguire, con la loro attività, fini di lucro.

La disciplina dell'attività degli enti e delle organizzazioni dei governi stranieri nell'ambito delle adozioni di minori entro i confini della Federazione Russa e del controllo sulle modalità con cui tale attività è svolta è stabilita dal Governo della Federazione Russa, d'intesa con il Ministero della Giustizia della Federazione Russa e il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa.

3. L'obbligo in capo a coloro (colui) che intendono adottare un minore di partecipare personalmente al procedimento di adozione non li priva del diritto di avere al contempo un rappresentante, i cui diritti e i cui doveri sono fissati dalla legislazione civile e processuale civile, né di usufruire, ogni qualvolta sia necessario, dei servizi di un traduttore.

⁷ La traduzione letterale di "*organ zapisi aktov grazhdanskogo sostojanija*" sarebbe *organo di trascrizione degli atti di stato civile*. Tale organo, che compare in altri documenti con l'acronimo ZAGS, è l'ufficio presso cui sono registrati i matrimoni e le nascite: per questa ragione si è ritenuto di poterlo identificare con gli uffici dello stato civile.

4. La responsabilità per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nell'ambito dell'adozione dei minori rientra nella giurisdizione della Federazione Russa.

Articolo 127. Coloro che hanno diritto all'adozione.

1. Possono adottare gli individui maggiorenni di entrambi i sessi a esclusione:

- di coloro che sono stati dichiarati incapaci o parzialmente incapaci dal tribunale;
- dei coniugi, qualora uno di essi sia stato dichiarato dal tribunale incapace o parzialmente incapace;
- di coloro che il tribunale abbia dichiarato decaduti dalla potestà genitoriale o alla cui potestà genitoriale il tribunale abbia posto dei limiti;
- di coloro che siano stati rimossi dall'incarico di tutore per inadeguato adempimento degli obblighi previsti dalla legge;
- di coloro che siano già stati genitori adottivi, ma la cui adozione sia stata poi revocata dal tribunale per fatto a essi imputabile⁸;
- di coloro che, per motivi di salute, non possano esercitare la potestà di genitori. L'elenco delle malattie in presenza delle quali a un individuo non è concesso adottare un minore, prenderlo sotto la propria tutela o curatela, prenderlo in affidamento è fissato dal Governo della Federazione Russa;
- di coloro che, al momento della pronuncia dell'adozione, non abbiano un reddito tale da garantire all'adottando il livello minimo di sussistenza stabilito dai soggetti della Federazione Russa sul cui territorio risiedono gli adottanti (l'adottante) (paragrafo introdotto con la Legge Federale N. 94, 27 giugno 1998);
- di coloro che non possiedano un luogo stabile di residenza;
(paragrafo introdotto con la Legge Federale N. 94, 27 giugno 1998, così redatto nella Legge Federale N 185, 28 dicembre 2004);
- di coloro che, al momento della pronuncia dell'adozione, abbiano precedenti penali per reati dolosi contro la vita e la salute dei cittadini;
(paragrafo introdotto con la Legge Federale N 94, 27 giugno 1998)
- di coloro che vivano in abitazioni non conformi alle norme e agli standard sanitari e tecnici stabiliti.
(paragrafo introdotto con la Legge Federale N 185, 28 dicembre 2004)

⁸ Letteralmente "per loro colpa".

1.1 Nella pronuncia della sentenza di adozione il tribunale si riserva il diritto di non osservare quanto stabilito ai paragrafi 8 e 11 del comma 1 del presente articolo, nell'interesse dell'adottando e a seguito di un'attenta valutazione delle circostanze concrete

(c. 1.1 introdotto con la Legge Federale N. 185, 28 dicembre 2004)

1.2 Quanto stabilito ai paragrafi 8 e 11 del comma 1 del presente articolo non si estende ai casi in cui adottino il marito della madre o la moglie del padre⁹ dell'adottando

(c. 1.2 introdotto con la Legge Federale N. 185, 28 dicembre 2004).

2. Non possono adottare congiuntamente lo stesso minore coloro che non sono uniti da vincolo di matrimonio.

3. Qualora più individui intendano adottare lo stesso minore, è riconosciuta priorità ai parenti del minore, tenuto obbligatoriamente conto delle condizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo e degli interessi dell'adottando.

(comma introdotto con la Legge Federale 94, 27 giugno 1998).

Articolo 128. Differenza d'età fra l'adottante e l'adottando.

1. La differenza di età fra l'adottante, libero da vincolo di matrimonio, e l'adottando non deve essere inferiore ai sedici anni. In presenza di motivazioni la cui validità è riconosciuta dal tribunale, tale differenza di età può essere inferiore.

2. Per l'adozione di un minore da parte del coniuge del genitore non si tiene conto della differenza di età prevista al comma 1 del presente articolo.

Articolo 129. Consenso dei genitori all'adozione.

1. Per l'adozione di un minore è necessario il consenso dei genitori. Qualora i genitori dell'adottando non abbiano raggiunto la maggiore età o non abbiano compiuto i sedici anni, è parimenti necessario il consenso dei loro genitori o dei tutori e, nel caso in cui manchino i genitori o i tutori, il consenso dell'organo di tutela e curatela.

Il consenso dei genitori all'adozione del minore deve essere espresso in un atto scritto e autenticato da un notaio o dal dirigente dell'istituto in cui si trova il minore privo della cura dei genitori oppure dall'organo di tutela e curatela del luogo in cui è effettuata l'adozione del minore o del luogo di residenza dei genitori; può altresì essere espresso immediatamente in tribunale al momento dell'adozione.

⁹ Letteralmente "del patrigno e della matrigna". Nella traduzione si è ritenuto di utilizzare l'espressione neutra "coniuge del genitore" poiché, nella lingua italiana, i termini "patrigno" e "matrigna" appaiono tradizionalmente connotati da una valenza etica negativa.

2. I genitori hanno il diritto di revocare il consenso da loro prestato all'adozione del minore fino all'emissione della decisione di adozione da parte del tribunale.

3. I genitori possono acconsentire all'adozione del minore individuando nominalmente l'adottando o senza dare indicazione alcuna in merito all'identità dell'adottando. Il consenso dei genitori all'adozione del minore può essere prestato soltanto dopo la nascita del minore stesso.

(c. 3 introdotto con la Legge Federale N 94, 27 giugno 1998).

Articolo 130. L'adozione di un minore senza il consenso dei genitori.

Il consenso dei genitori all'adozione del minore non è necessario qualora essi:

- siano ignoti o siano stati dichiarati irreperibili¹⁰ dal tribunale;
- siano stati dichiarati incapaci dal tribunale;
- siano stati privati dal tribunale della potestà genitoriale (in base a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 71 del presente Codice);
- per motivi riconosciuti non sufficientemente validi dal tribunale non vivano da più di sei mesi nella stessa abitazione con il minore e non provvedano alla sua educazione e al suo mantenimento.

Articolo 131. Il consenso all'adozione dei minori di tutori, genitori affidatari, dirigenti di strutture in cui si trovano minori privi della cura dei genitori.

1. Per l'adozione dei minori posti sotto la tutela di terzi, è necessario il consenso in forma scritta dei tutori.

Per l'adozione di minori inseriti in famiglie affidatarie, è necessario il consenso scritto degli affidatari.

Per l'adozione dei minori privi della cura dei genitori e inseriti in istituti educativi, istituti sanitari, istituti di protezione sociale o in altri istituti ad essi analoghi, è necessario il consenso scritto dei dirigenti di detti istituti.

2. Il tribunale ha il diritto, qualora sia nell'interesse del minore, di pronunciarsi e decidere a favore dell'adozione senza il consenso degli individui di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 132. Il consenso dell'adottando all'adozione.

1. Per l'adozione di un minore che abbia raggiunto l'età di dieci anni, è necessario il suo consenso.

¹⁰La traduzione letterale di *bezvestno otsutstvujushchie* è "assenti con ignota motivazione".

2. Qualora anteriormente alla presentazione della domanda di adozione il minore abbia vissuto nella famiglia dell'adottante e lo consideri come proprio genitore, l'adozione, in via eccezionale, può essere concessa senza aver ottenuto il consenso dell'adottando.

Articolo 133. Il consenso del coniuge dell'adottante all'adozione.

1. Per l'adozione di un minore da parte di uno dei coniugi è necessario il consenso dell'altro coniuge all'adozione, a meno che il minore sia adottato congiuntamente dai coniugi.

2. Il consenso del coniuge all'adozione non è necessario qualora i coniugi non siano più vincolati da alcun rapporto familiare o non convivano da più di un anno e il luogo di residenza del coniuge sia sconosciuto.

Articolo 134. Nome, patronimico e cognome dell'adottando.

1. L'adottando conserva il proprio nome, cognome e patronimico.

2. Su richiesta dell'adottante, all'adottando è attribuito il cognome dell'adottante e anche il nome da questi scelto. Il patronimico dell'adottando è determinato dal nome dell'adottante se l'adottante è un uomo, qualora l'adozione avvenga da parte di una donna, verrà determinato dal nome dell'individuo da essa indicato come padre del minore adottato. Se i cognomi dei coniugi-adottanti differiscono al minore adottato è attribuito il cognome di uno dei due, in base agli accordi fra i coniugi adottanti.

3. Per l'adozione di un minore da parte di un individuo libero da qualsiasi vincolo di matrimonio, qualora questi lo richieda, il cognome, il nome e il patronimico della madre (del padre) del minore adottato sono trascritti nel registro delle nascite conformemente alle indicazioni dell'adottante.

4. Il cambio del cognome, del nome e del patronimico di un minore adottato che abbia raggiunto l'età di dieci anni può essere effettuato esclusivamente con il suo consenso, ad eccezione dei casi di cui al comma 2 dell'articolo 132 del presente Codice.

5. Il cambio del cognome, nome e patronimico del minore adottato deve essere menzionato nella decisione del tribunale relativa alla sua adozione.

Articolo 135. Cambio della data e del luogo di nascita del minore adottato.

1. Per la protezione del segreto sull'adozione e su richiesta dell'adottante possono essere cambiati la data di nascita del minore adottato, ma entro un periodo di tempo non superiore ai tre mesi, e il luogo della nascita.

Il cambio della data di nascita del minore adottato è consentito solo nel caso di adozione di un minore di età inferiore a un anno. Il tribunale può acconsentire al cambio della data di nascita dell'adottando quando questi ha raggiunto o superato l'età di un anno qualora ritenga sussista una valida motivazione.

(Legge Federale N. 185, 28 dicembre 2004).

Del cambio della data e (o) del luogo di nascita del minore adottato si deve far menzione nella decisione del tribunale relativa alla sua adozione.

Articolo 136. La registrazione degli adottanti in qualità di genitori del minore adottato.

1. Su richiesta degli adottanti, il tribunale può decidere a favore della registrazione degli adottanti nel registro delle nascite in qualità di genitori del minore da essi adottato.

2. Per l'attuazione di detta registrazione nei confronti di un minore adottato che abbia compiuto l'età di dieci anni, è necessario il consenso di quest'ultimo, ad eccezione dei casi di cui al comma 2 dell'articolo 132 del presente Codice.

3. Della necessità dell'attuazione di detta registrazione si deve far menzione nella decisione del tribunale in merito all'adozione del minore.

Articolo 137. Le conseguenze legali dell'adozione.

1. I minori adottati e i loro discendenti nei confronti degli adottanti e dei loro parenti, così come gli adottanti e i loro parenti nei confronti dei minori adottati e della loro discendenza sono considerati in tutto uguali dal punto di vista dei diritti e dei doveri non patrimoniali e patrimoniali ai parenti biologici.

2. I minori adottati perdono ogni diritto personale non patrimoniale e patrimoniale e sono liberati da ogni dovere nei confronti dei loro genitori (parenti) biologici.

3. Nel caso di adozione di un minore da parte di un singolo individuo, i diritti e i doveri personali non patrimoniali e patrimoniali del minore possono essere mantenuti per volontà della madre, se l'adottante è di sesso maschile, o per volontà del padre, se l'adottante è di sesso femminile.

4. Qualora uno dei genitori del minore adottato sia deceduto, su richiesta dei genitori del genitore deceduto (del nonno o della nonna del minore) possono essere mantenuti i diritti e i doveri personali non patrimoniali e patrimoniali del minore nei confronti dei parenti del genitore deceduto, sempre nell'esigenza del rispetto degli interessi del minore. Il diritto dei parenti del genitore deceduto ai contatti con il minore adottato è regolato in conformità con quanto stabilito all'articolo 67 del presente Codice.

5. Del mantenimento dei rapporti del minore adottato con uno dei genitori o con i parenti del genitore deceduto si deve far menzione nella decisione del tribunale in merito all'adozione del minore.

6. Le conseguenze legali dell'adozione di un minore contemplate al comma 1 e 2 del presente articolo si determinano indipendentemente dalla registrazione degli adottanti in qualità di genitori nella registrazione dell'atto di nascita del minore in questione.

Articolo 138. Il mantenimento del diritto alla pensione e al sussidio dell'adottato.

Il minore che al momento della sua adozione ha diritto a una pensione o a provvidenze economiche, riconosciutegli in seguito al decesso dei genitori, conserva questo diritto anche in seguito all'adozione.

Articolo 139. Il segreto sull'adozione.

1. Il segreto sull'adozione di un minore è garantito dalla legge.

I giudici che pronunciano le decisioni relative all'adozione di un minore o i funzionari pubblici addetti alla registrazione delle adozioni, e, allo stesso modo, gli individui che vengano a conoscenza, per un qualsiasi motivo, dell'adozione, hanno l'obbligo di mantenere il segreto sull'adozione del minore.

2. Gli individui menzionati al comma 1 del presente articolo che violino il segreto sull'adozione di un minore contro la volontà dei genitori adottivi sono chiamati a risponderne in base a quanto stabilito dalla legge.

Articolo 140. La revoca dell'adozione di un minore.

1. La revoca dell'adozione è pronunciata giudizialmente.

2. La causa per la revoca dell'adozione è esaminata con la partecipazione degli organi di tutela e curatela e del Pubblico Ministero.

3. L'adozione ha termine dal giorno in cui la decisione del tribunale sulla revoca dell'adozione diventa definitiva.

Il tribunale che ha deciso per la revoca dell'adozione ha l'obbligo, entro tre giorni dal momento in cui la decisione diviene definitiva, di recapitarne un estratto all'ufficio dello stato civile preposto alla registrazione delle adozioni.

Articolo 141. Le motivazioni per la revoca dell'adozione.

1. L'adozione di un minore può essere revocata, qualora gli adottanti non adempiano agli obblighi loro prescritti in quanto genitori, abusino della loro potestà di genitori, si comportino violentemente con il minore adottato, siano affetti da alcolismo cronico o tossicodipendenza.

2. Il tribunale può revocare l'adozione del minore anche per motivazioni diverse nell'interesse del minore e tenendo conto del parere del minore stesso.

Articolo 142. Coloro che hanno diritto a presentare domanda di revoca dell'adozione.

Hanno diritto di presentare la domanda di revoca dell'adozione di un minore i suoi genitori, i genitori adottivi, il minore adottato che abbia compiuto quattordici anni, gli organi di tutela e curatela e infine il Pubblico Ministero.

Articolo 143. Le conseguenze della revoca dell'adozione.

1. A seguito della revoca dell'adozione da parte del tribunale, cessano i diritti e i doveri reciproci tra minore adottato e genitori adottivi (parenti degli adottanti) e si ricostituiscono i diritti e i doveri reciproci tra minore e genitori (parenti), purché ciò corrisponda all'interesse del minore.

2. A seguito della revoca dell'adozione il minore, per decisione del tribunale, è riaffidato ai genitori. Qualora i genitori manchino o nel caso in cui il riaffidamento ai genitori rechi pregiudizio all'interesse del minore, la tutela del minore è affidata all'organo di tutela e curatela.

3. Spetta altresì al tribunale decidere se per il minore devono essere conservati il nome, il patronimico e il cognome assunti in seguito all'adozione.

Il cambio del nome, del patronimico e del cognome del minore che abbia raggiunto l'età di dieci anni può essere effettuato soltanto con il consenso di quest'ultimo.

4. Il tribunale, nell'interesse del minore, ha il diritto di imporre agli adottanti nei cui confronti sia stata revocata l'adozione l'obbligo di provvedere pecuniariamente al mantenimento del minore nella misura prescritta dagli articoli 81 e 83 del presente Codice.

Articolo 144. La revoca dell'adozione è inammissibile qualora l'adottando raggiunga la maggiore età.

La revoca dell'adozione non è ammessa, benché se ne presenti la necessità, quando l'adottato compie la maggiore età, ad eccezione dei casi in cui manifestino il loro consenso alla revoca l'adottato e l'adottante e i genitori dell'adottato, se ancora in vita e se non siano stati privati della potestà di genitori o non siano stati dichiarati incapaci dal tribunale.

Titolo VII. Applicazione del diritto di famiglia nei rapporti familiari con cittadini stranieri e apolidi

Articolo 165. Adozione.

1. L'adozione e la revoca dell'adozione sul territorio della Federazione Russa da parte di cittadini stranieri o apolidi di un minore cittadino della Federazione Russa avviene in conformità con il diritto del paese di cui è cittadino l'adottante (l'adozione del minore da parte di un apolide avviene in conformità con il diritto del paese in cui detto individuo risiede stabilmente) al momento dell'emissione del provvedimento di adozione o di revoca dell'adozione.

Per l'adozione sul territorio della Federazione Russa da parte di cittadini stranieri o di apolidi di un minore cittadino della Federazione Russa devono essere rispettate le condizioni di cui agli articoli 124-126, all'articolo 127 (ad eccezione del paragrafo 8 comma 1), agli articoli 128 e 129, all'articolo 130 (ad eccezione del paragrafo 5), agli articoli 131-133 del presente Codice e le condizioni dell'accordo internazionale della Federazione Russa sulla cooperazione internazionale in materia di adozione dei minori.

(Legge Federale N 94, 27 giugno 1998)

L'adozione sul territorio della Federazione Russa di minori cittadini della Federazione Russa da parte di un cittadino straniero o di un apolide, uniti da vincolo di matrimonio con cittadini della Federazione Russa, avviene secondo quanto stabilito dal presente Codice per i cittadini della Federazione Russa, se non è diversamente stabilito da accordi internazionali della Federazione Russa.

(Paragrafo introdotto con la Legge Federale N 94, 27 giugno 1998)

Per l'adozione sul territorio della Federazione Russa di un minore cittadino straniero da parte di cittadini della Federazione Russa è necessario ottenere il consenso del rappresentante legale del minore e dell'organo competente del Governo di cui è cittadino il minore e anche, se previsto dalla legislazione in materia di questo paese, il consenso del minore all'adozione.

(Legge Federale N 94, 27 giugno 1998)

2. Qualora l'adozione pregiudichi i diritti del minore garantiti dal diritto della Federazione Russa e da accordi internazionali della Federazione Russa, l'adozione non può essere concessa indipendentemente dalla cittadinanza dell'adottante e l'adozione già concessa può essere revocata secondo le disposizioni del tribunale.

3. La protezione dei diritti e degli interessi legali dei minori cittadini della Federazione Russa e adottati da cittadini stranieri o apolidi oltre i confini della Federazione Russa è assicurata, entro i limiti concessi dalle norme del diritto internazionale, dalle istituzioni consolari della Federazione

Russa presso le quali cui detti minori sono stati registrati fino al conseguimento della maggiore età, qualora non altrimenti previsto da accordi internazionali della Federazione Russa.

Le modalità di registrazione presso le istituzioni consolari della Federazione Russa dei minori cittadini della Federazione Russa e adottati da cittadini stranieri o da apolidi sono stabilite dalla legislazione della Federazione Russa.

(c. 3 introdotto con la Legge Federale N 94, 27 giugno 1998)

4. L'adozione di un minore cittadino della Federazione Russa che vive oltre i confini della Federazione Russa emessa dall'organo competente del governo straniero di cui sia cittadino l'adottante è riconosciuta nella Federazione Russa a condizione del ricevimento di un'autorizzazione preventiva all'adozione da parte dell'organo del potere esecutivo del soggetto della Federazione Russa del territorio in cui il minore o i suoi genitori (o uno di essi) hanno vissuto fino al trasferimento al di fuori dei confini del territorio della Federazione Russa.